

ACCORDO SU ASSUNZIONE DI TEMPORANEI

La RSU di Santa Palomba, prendendo atto della necessita' evidenziata dalla Direzione di Santa Palomba, di elevare la percentuale di assunzione dei temporanei rispetto a quanto attualmente gia' regolamentato, per poter cogliere nuove opportunita' produttive per lo Stabilimento di Santa Palomba, concorda con la Direzione quanto segue:

1. La percentuale viene elevata dall'8% al 30% ad integrazione della percentuale del 20% gia' prevista dall'accordo aziendale del 16.6.1995.
2. La Societa', nell'ambito delle norme sulla assunzione dei contratti a tempo determinato e secondo la normativa di legge, si impegna ad accedere, per una percentuale di circa il 10%, alle liste di mobilita' disponibili presso i competenti uffici del Ministero del Lavoro:
 - a. privilegiando i lavoratori residenti nei comuni limitrofi a Santa Palomba;
 - b. dandone informazione preventiva alla RSU.
3. Si concorda che n.17 assunzioni a tempo indeterminato verranno effettuate entro la naturale scadenza del presente accordo. Almeno tre delle 17 assunzioni riguarderanno persone che hanno gia' operato nello stabilimento con precedente contratto a tempo determinato e saranno effettuate entro il primo semestre 1996. S'intende che dette assunzioni tot. (N.17), riguardano prestazioni di lavoro a 40 ore settimanali.
4. Le parti concordano altresì che in occasione del corso di formazione in materia di prevenzione degli infortuni che i neoassunti dovranno frequentare, sara' a disposizione della RSU un apposito spazio per trattare argomenti inerenti materie del lavoro. Detto corso di formazione sara' effettuato entro i primi 15 giorni lavorativi dall'assunzione. Si intende che, per i lavoratori assunti prima della stipula del presente accordo la RSU e la Direzione concorderanno altra data.
5. La Direzione si impegna a fornire preventivamente alla RSU, in occasione di ciascuna assunzione, il numero delle persone assunte, la loro categoria di assunzione, la durata di ciascun contratto, la eventuale specificazione dell'orario e/o delle condizioni di part-time, nonche' il settore produttivo cui le persone neoassunte vengono assegnate.
6. Sono fatti salvi tutti gli altri istituti normativi ed economici previsti dalle leggi vigenti e dal CCNLM.
7. Il presente accordo avra' validita' dal Maggio 1996 a Dicembre 1997 con verifica sindacale a Marzo 1997.

Per la IBM SEMEA

Walter Pistella
Gino Scialanò

Santa Palomba, 21 maggio 1996

Per la RSU

Gerardo Ruffini
Sergio Angelo
Luigi Di Lillo
D. P. P. P.
Gala Scheyer

sta Palomba, 21 Maggio 1996

oggetto: Accordo assunzione di temporanei

in riferimento al testo dell'accordo "Assunzione temporanei" del maggio 1996, si precisa che lo spazio a disposizione della per trattare argomenti di materie del lavoro di cui al punto del citato accordo e' di 60 minuti.

distinti saluti.

W. Cristelli

Walter Cristelli